

Reg. Sent. 14/2024

n. 608/22 R.G. Tribunale

n. 3763/21 R.G. notizie di reato

**TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA**

**RITO MONOCRATICO ORDINARIO**

**SENTENZA**

**(art. 544 e segg. C.p.p.)**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il GIUDICE del TRIBUNALE di PESCARA - dott.ssa Daniela ANGELOZZI - alla pubblica udienza del giorno 8 gennaio 2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente

**SENTENZA**

nei confronti di:

\_\_\_\_\_

Libera-presente

Assistita e difesa di fiducia dall'Avv. \_\_\_\_\_ del Foro di Pescara

**IMPUTATO**

Del reato di cui agli artt. 337 c.p., perché, per opporsi agli Agenti V. Brig. \_\_\_\_\_ e App. \_\_\_\_\_ in servizio presso la Stazione di \_\_\_\_\_, intervenuti presso l'abitazione del pervenuto in Via \_\_\_\_\_, pronunciavano le seguenti minacce: "non vi faccio entrare, non rompete i coglioni, voi siete gente di merda"

In \_\_\_\_\_ 20.07.2021

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

Con l'intervento di:

- Pubblico Ministero in persona della dott.ssa I. Mustillo;

- Avv. \_\_\_\_\_ per l'imputato.

Le parti hanno concluso come da verbale.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con decreto del 14.03.22 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara ha disposto il giudizio immediato per \_\_\_\_\_, chiamato a rispondere dei reati riportati in epigrafe.

Alla udienza del 19.09.22, presente l'imputato e revocato il decreto penale di condanna numero \_\_\_/\_\_\_ emesso dal Gip presso il Tribunale di Pescara, è stato dichiarato aperto il dibattimento e sono state ammesse le prove richieste dalle parti. All'udienza del 28.11.22 è stato sentito il teste \_\_\_\_\_.

Le udienze del 12.12.22 e del 15.03.23 sono state rinviate in assenza di testi. All'udienza del 06.11.23 sono stati sentiti i testi \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_. All'udienza del 7.11.23 la difesa ha rinunciato al proprio teste e il Giudice, sentite le parti, ha revocato la relativa ordinanza ammissiva della prova. Nella medesima udienza l'imputato ha reso l'esame.

Quindi, alla udienza del 08.01.24, sulle conclusioni delle parti, il Tribunale si è ritirato in camera di consiglio, dando lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza.

L'istruzione espletata non ha offerto adeguato riscontro alla prospettazione accusatoria.

A \_\_\_\_\_ viene contestata la condotta punita dall'art. 337 c.p. in quanto lo stesso si sarebbe rivolto con frasi quali "non vi faccio entrate, non rompete i coglioni, voi siete gente di merda" agli agenti V. Brig. \_\_\_\_\_ e App. \_\_\_\_\_.

Il primo, sentito in dibattimento, ha dichiarato di essere intervenuto presso l'abitazione del \_\_\_\_\_ per la segnalazione di un cane agonizzante. Quindi, suonato il campanello dell'abitazione, il \_\_\_\_\_ si affacciava e dal balcone si rivolgeva agli operanti con frasi riportate nella imputazione quali "io non vi faccio vedere nulla, non vi faccio entrare, perché è proprietà privata, quindi non rompete i coglioni. Voi siete gente di merda, ce l'avete con me". Successivamente, faceva entrare gli operanti e, per quanto di interesse, alla fine mostrava il cane, che non presentava alcun elemento di anomalia.

Il teste \_\_\_\_\_ si è limitato a riferire che il \_\_\_\_\_ veniva identificato in quanto noto.

Infine, sottoposti l'imputato ad esame, questi ha dichiarato di non essersi rifiutato né di scendere né di aprire la porta agli operanti, ma di aver espresso "battute poco felici" al loro indirizzo "perché io ero un po' nervoso perché mi avevano toccato il cane. Io ci tenevo non poco, tantissimo. Lo curavo in maniera costante".

Data la suesposta ricostruzione dei fatti, rilevata l'addebito come specificamente contestato al \_\_\_\_\_ nella imputazione, risulta evidente che non possa dirsi integrata la condotta di resistenza a pubblico ufficiale in quanto non sussistono né l'elemento oggettivo (secondo la ricostruzione della accusa, la resistenza sarebbe dovuta essere finalizzata a non far entrare gli operanti, così da evitare di mostrare il cane) né quello soggettivo (non risultando indirizzata l'azione agli agenti né a resistere all'attività di questi).

Per integrare la fattispecie di cui all'art. 337 c.p., infatti, occorre che l'agente utilizzi violenza o minaccia per opporsi al compimento di un atto di ufficio o di servizio, indipendentemente dall'esito positivo o negativo di tale azione ed dall'effettivo verificarsi di un impedimento che ostacoli il compimento degli atti predetti: l'integrazione del reato non richiede che sia impedita, in concreto, la libertà di azione del p.u. (così tra le altre Cass. VI, 29.1.2010. n. 3970). Inoltre, occorre che si tratti di un comportamento idoneo ad opporsi in maniera concreta ed efficace ad ostacolare il compimento dell'atto che il p.u. sta legittimamente eseguendo (sempre Cass. VI, 29.1.2010. n. 3970) e che la minaccia posta in essere sia concreta (Cass., sez. VI, 22/01/2019, n.5209).

In punto di dolo, il reato è punito a titolo di dolo specifico. Oltre dunque alla coscienza e volontà di usare violenza o minaccia nei confronti di uno dei soggetti considerati dalle disposizioni -occorrendo la conoscenza delle relative qualifiche o quantomeno delle funzioni di fatto svolte (Cass., Sez. VI,

3.3.2004), cui è connessa la relativa qualifica pubblicistica - è necessario anche l'intento di impedire il compimento dell'atto d'ufficio o di servizio (ha, infatti, chiarito la Suprema Corte che il dolo specifico si concreta nella coscienza e volontà di usare violenza o minaccia al fine di opporsi al compimento di un atto dell'ufficio, mentre del tutto estranei sono lo scopo mediato ed i motivi di fatto avuti di mira dall'agente, cfr. C., Sez. VI, 17.9.2014, n. 38786; pertanto, quando il comportamento di aggressione all'incolumità fisica del p.u. non abbia la finalità di opporsi allo svolgimento dell'atto di ufficio, ovvero manchi un nesso di causalità psicologica tra l'offesa arrecata e le funzioni esercitate dal p.u., la condotta violenta non integra il delitto in commento, potendo al più rappresentare l'espressione di uno sfogo di sentimenti ostili e di disprezzo nei confronti del p.u., sussumibile sotto la abrogata fattispecie del delitto di oltraggio; C., Sez. VI, 4.5.2005; C., Sez. VI, 23.10.2003).

Ora, nel caso di specie, con riferimento al profilo oggettivo, la condotta posta in essere dal \_\_\_\_\_, prima ancora che non risultare di fatto impeditiva o di ostacolo alla attività svolta dagli operanti, non è risultata di fatto minacciosa, non risultando di fatto integrata - dalle parole contestate nello specifico nella imputazione - alcuna minaccia concreta posta in essere nei confronti degli operanti. L'assenza di minaccia rende peraltro non configurabile neppure il delitto di cui all'art. 336 c.p., come qualificata la condotta del \_\_\_\_\_ dal P.M. in sede di discussione. Né vi sono gli elementi oggettivi per ritenere integrato l'art. 341 bis c.p. (difettano sia il luogo pubblico sia la presenza di più persone in prossimità dell'accaduto).

Inoltre, risulta evidente che non possa dirsi integrata la condotta di resistenza a pubblico ufficiale in quanto non sussiste l'elemento soggettivo (non risultando provato che l'azione fosse indirizzata a resistere all'attività di questi). Di fatti, appare verosimile che la condotta irrispettosa posta in essere dall'imputato fosse riconducibile (per come anche dichiarato dall'imputato alla udienza del 27.11.2023) ad un generico fastidio percepito dall'imputato con riferimento alla situazione che coinvolgeva il proprio cane.

Ne consegue che \_\_\_\_\_ debba essere assolto dal reato ascrittogli innanzitutto perché il fatto non sussiste, oltre a mancare della necessaria componente soggettiva.

**P.Q.M.**

Visto l'art. 530 comma due c.p.p., assolve \_\_\_\_\_ dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.

Pescara, 8.1.2024